



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3081 di data 11 luglio 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un tracciato pedonale invernale che si sviluppa tra la stazione di monte della cabinovia Pradalago ed il Rifugio Viviani nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Andrea FRANCESCHINI	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 21 febbraio 2022, prot. n. 125515, con la quale il la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un tracciato pedonale che si sviluppa tra la stazione di monte della cabinovia Pradalago ed il Rifugio Viviani e la realizzazione di una terrazza panoramica nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

A seguito di sospensione della trattazione dell'istanza da parte della Commissione di ordinamento in occasione della riunione di data 7 marzo 2022, con motivazioni di preminente ordine paesaggistico, la società in data 27 giugno 2020, prot. n. 454082, ha presentato una nuova domanda con allegati i documenti di rito con una soluzione progettuale che non contempla la realizzazione della terrazza in origine prospettata.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda di data 27 giugno 2022, evidenzianti i lavori proposti, a firma Giordano Farina.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede un nuovo percorso, esterno al sedime della pista da sci, da realizzarsi con modesti interventi di movimentazione del terreno, completamente in aree già manomesse in passato da precedenti lavorazioni; avrà una larghezza indicativa di 3 metri, al fine di agevolare la battitura con un mezzo battipista seguendo un percorso che si avvicina alla riva del Laghetto di Pradalago fino al rifugio Viviani, e sarà completamente inerbato.

Considerato che la Commissione ritiene di autorizzare la realizzazione del percorso, come riportato nell'estratto mappa rappresentato nel file sotto riportato e conservato nel protocollo provinciale PiTre, per il solo periodo invernale di apertura degli impianti sciistici, esclusivamente a mezzo della battitura del manto nevoso senza intervenire sul territorio con qualsivoglia movimentazione di terreno

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	03_TAV B_Estratto mappa.pdf	454082	27/06/2022	A01
2	04_TAV C_Prg.pdf	454082	27/06/2022	A02

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, a un percorso pedonale invernale che si sviluppa tra la stazione di monte della cabinovia Pradalago ed il Rifugio Viviani nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che il percorso pedonale venga realizzato nelle sole stagioni invernali a mezzo della battitura del manto nevoso senza intervenire sul territorio con qualsivoglia movimentazione di terreno;
3. di raccomandare il rispetto delle indicazioni/condizioni contenute nel Piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe predisposto per la zona Pradalago della skiarea di Madonna di Campiglio;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr